



COMUNE DI CAMASTRA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINA SINDACALE

UFFICIO SINDACO

N. Registro 11 del 31-05-2023

Oggetto:	Conferimento incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 per lo svolgimento di attività inerenti il settore Finanziario.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Questa Amministrazione ha rilevato l'esigenza di avere un supporto qualificato per coadiuvare l'Ente nella gestione di problematiche, in alcuni casi di natura complessa, in materia Finanziaria;
- È intenzione dell'Amministrazione, proseguire ed incrementare, gli interventi in materia Economico – Finanziaria anche con l'ausilio di un esperto esterno da incaricare;
- Vi è stato il pensionamento del Responsabile dell'area economico finanziaria in data 1.1.2023;
- Che l'unica figura all'interno dell'Ente che potrebbe supportare l'ufficio finanziario per tali mansioni, ha manifestato la non disponibilità all'incarico per propri motivi personali;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della complessità della materia in oggetto, delle limitate risorse umane qualificate a disposizione dell'Ente, si rende necessario ricorrere all'ausilio di un professionista qualificato esterno in ambito Finanziario;

VISTO l'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i, che attribuisce al Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;

VERIFICATO che ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14 il numero di incarichi di cui al comma 1, nei comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due;

CHE questo Comune al momento non ha conferito incarichi di esperti esterni;

EVIDENZIATO che:

- L'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n.

165/2001.

- Nell'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative è stata emanata la L.R. n. 7/1992, che, all'art. 14, come modificato dall'alt. 41 della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;
- Il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea;
- Il Sindaco, pertanto, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica;
- Diversamente opinando non vi sarebbe, ad avviso della stessa Corte dei Conti, alcuna differenza deontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato art 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare;

VISTA la deliberazione n. 72 del 16/11/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, la quale ha stabilito che gli incarichi conferiti dai Sindaci in Sicilia ed esperti estranei all'Amministrazione soggiacciono al limite di cui all'art- 6, comma 7, del D. L. 78/2010, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche Amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta per l'anno 2009;

APPURATO che ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.L. 124/2019 risultano abrogati i limiti di spesa per studi incarichi e consulenza come previsti nell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010;

CONSIDERATO che a seguito di diversi incontri preliminari con il Dott. Ivan Paci, nato a Palermo il 30/03/1975, lo scrivente, **valutato il relativo curriculum professionale allegato al presente atto**, si è determinato per l'affidamento allo stesso dell'incarico di Esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L. r. n. 7/1992 per il supporto relativo all'attuazione degli interventi di natura Finanziaria:

CONSIDERATO che:

- il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione, al fine di mettere la sua esperienza professionale al servizio del Comune di Camastra;
- a decorrere dal 1° gennaio 2020, i limiti di spesa annua per studi e incarichi di consulenza devono essere determinati tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122 sono stati abrogati ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.L. 124/2019 convertito in L. 157 del 2019 così detto "Collegato fiscale";

PRESO ATTO, altresì, che l'articolo 1, comma 675, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le informazioni ivi contenute (gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché gli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura).

VISTO l'art 14 della L. r. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. r. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo all'organo competente ad adottare il presente atto;

DETERMINA

1. Di conferire, per le motivazioni richiamate in premessa, l'incarico di esperto Finanziario, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 agosto 1992 n. 7, al dott. IVAN PACI nato a Palermo il 30/03/1975, residente a Canicattì via Chiolo ten. N. 7, cod. fisc. PCA VNI 75C30G 273 H per mesi tre a decorrere dal 1.6.2023;
2. Dare atto che a seguito della presente viene stipulato "Contratto di collaborazione coordinata e continuativa" allegata alla presente dove sono specificate le condizioni relative all'incarico conferito.
3. Di stabilire quale corrispettivo per l'incarico conferito, un importo MENSILE DI EURO 600,00 OLTRE ONERI, complessivamente di €.1.800,00 oltre oneri a decorrere dal 01/06/2023.
4. Dare atto che il compenso previsto per il professionista rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e forme di legge.
6. Di dare atto che l'esperto ha già prodotto la dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità richiesta dal D. Lgs 39/2013.

7. Di stabilire che viene redatta apposita convenzione dove:
- a) l'Esperto, ai fini dello svolgimento dell'incarico riceve espressamente mandato di svolgere trattative, accedere a documentazione dell'ente, rapportarsi con gli uffici comunali ecc....
 - b) l'esperto potrà segnalare al Sindaco la necessità di avvalersi della collaborazione responsabile di ulteriori professionisti e/o consulenti, ove occorra ai sensi di legge, siano essi professionisti che società e/o enti ed istituti di ricerca ed elaborazione dati, nonché del personale in aiuto necessario per il puntuale ed esatto espletamento dell'incarico ed il migliore adempimento di quanto necessario e richiesto. Gli incarichi verranno, comunque, conferiti dal Sindaco o dalla Struttura organizzativa comunale competente su direttiva di quest'ultimo, nei modi di legge, con provvedimenti recanti la dovuta copertura finanziaria;
 - c) tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico restano a completo carico dell'esperto;
 - d) Il compenso di cui sopra sarà corrisposto all'Esperto, nelle forme richieste dalle normative vigenti e che sarà accreditato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato o altro modo indicato dallo stesso;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line per giorni 15 ai soli fini di conoscenza e trasparenza e nella sezione "Amministrazione trasparente - incarichi sottosezione "concorsi e bandi";

ILSINDACO
Dario Gaglio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determina viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vinciguerra Giuseppe